

TITOLO 3 PERSONALE SCOLASTICO

Art. 23 – Vigilanza in orario scolastico

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e quindi in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentano il loro adempimento contemporaneo, il personale tutto deve scegliere di adempiere al dovere della vigilanza.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere, la responsabilità del personale scolastico non è pertanto limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il controllo di ciascuno dei soggetti interessati (vedi sentenze Cassazione)

INDICAZIONI SUI DOVERI DEI DOCENTI

1. Come stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006/2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a prendere servizio 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere gli alunni durante l'ingresso e l'uscita dall'edificio.

2. I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. All'insegnante rimane l'onere della sorveglianza anche durante il tempo delle attività svolte con l'ausilio di esperti esterni.

3. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee a evitare pericoli.

4. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi urgenti e/o motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

5. Se un docente deve allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un proprio collega di lavoro, affinché vigili sulla classe durante la sua assenza.

6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Responsabile di plesso e adottare tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità degli alunni nell'immediato.

7. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia, deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui due docenti interessati al cambio ora siano entrambi impegnati in classe prima e dopo il cambio stesso, devono procedere al cambio il più

celermente possibile avvalendosi , anche, dell'ausilio dei collaboratori scolastici, ove necessario.

8. I docenti dell'ultima ora di lezione devono accertarsi che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che

l'operazione di esodo dall'aula stessa, per raggiungere la via di uscita, si svolga con ordine.

9. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni (anche di quelli non appartenenti alle classi dove presta il suo servizio di insegnamento), soprattutto quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda.

10. Durante eventuali trasferimenti degli alunni in aule diverse da quella di routine e/o in spazi dell'edificio di appartenenza, per lo svolgimento di attività educativo-didattiche, i docenti in servizio sono tenuti:

a) ad accompagnarli all'andata e a riportarli nella loro classe al termine delle attività, affidandoli al suono della campanella all'insegnante dell'ora successiva;

b) ad accompagnarli all'uscita se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni. Nelle fasi di andata e ritorno di ogni tipologia di trasferimento, gli alunni devono rispettare l'ordine e silenzio, per non arrecare disturbo al normale svolgimento delle attività delle altre classi.

11. Nella Scuola intesa come comunità educante tutto il personale ha titolo a intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'Istituzione scolastica.

12. Qualora a causa dell'assenza di un docente fosse necessario suddividere la classe, i docenti presenti, insieme ai collaboratori scolastici, si adopereranno per evitare di lasciare gli alunni senza sorveglianza. In assenza del docente della prima ora gli alunni della classe "scoperta" saranno suddivisi dai docenti presenti in servizio coadiuvati da un collaboratore scolastico. Se fosse necessario suddividere gli alunni tra le classi nelle ore successive alla prima, sarà cura del docente uscente, insieme ai collaboratori scolastici, affidare gli alunni ai docenti delle altre classi.

14. Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza e a rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza.

INDICAZIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

1. I Collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Nessuno può allontanarsi dalla propria zona di competenza o dal plesso di appartenenza se non autorizzato formalmente dal Dirigente scolastico o dal DSGA

2. I collaboratori scolastici devono:

a) vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;

b) essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;

c) comunicare immediatamente al docente responsabile di plesso e/o in segreteria l'eventuale assenza dell'Insegnante, per evitare che la classe resti incustodita;

- d) vigilare sulla sicurezza e incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- e) riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza giustificati motivi, sostino nei corridoi;
- f) sorvegliare gli alunni in caso di: ritardo, assenza e/o allontanamento momentaneo dalla classe dell'insegnante;
- g) impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio;
- h) accertarsi che le persone presenti nella Scuola siano state autorizzate all'accesso e, consequenzialmente, impedire l'accesso a chiunque non sia stato formalmente autorizzato a farlo;
- l) impedire l'accesso alle aule dove si svolgono le attività educativo-didattiche sia ai genitori sia agli utenti esterni. I genitori in possesso di formale autorizzazione da parte del Dirigente scolastico possono accedere alle aule solo negli orari indicati nella stessa autorizzazione.

3. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al Responsabile di plesso.

4. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare quotidianamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo.

5. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione devono:

- a) rimanere costantemente, salvo nei casi di necessario e momentaneo allontanamento previsti nelle indicazioni organizzazione del plesso a cura del DSGA, nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.
- b) controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- c) controllare le classi fino all'arrivo del docente al cambio dell'ora;
- d) controllare che non si faccia un uso improprio delle vie di fuga;
- e) segnalare immediatamente, nell'ordine di seguito indicato: coordinatore di classe, responsabile di plesso, collaboratori del DS, qualsiasi comportamento anomalo degno di attenzione.

6. Per quanto concerne la regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico all'inizio e al termine delle attività, si dispone che presso le porte d'accesso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.